

Publicato il 24/03/2021

N. 03553/2021 REG.PROV.COLL.

N. 07488/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7488 del 2017, proposto da

██████████, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

██████████ non costituiti in giudizio;
██████████, rappresentato e difeso dall'avvocato Ariosto Ammassari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sull'istanza di accesso ad atti del fascicolo telematico

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Roberto Mangiullo;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

- che con istanza del 27 febbraio 2021 il difensore del sig. [REDACTED] ha chiesto di avere accesso al fascicolo telematico del presente ricorso;
- che l'istanza proviene, tramite il suo difensore, da un soggetto che non è parte del giudizio;
- che l'accesso agli atti e ai documenti processuali sfugge alla disciplina dettata dagli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990;
- che nessuna norma consente l'accesso al fascicolo processuale da parte di un soggetto, diverso dalle parti;
- che la giurisprudenza condivisa dal Collegio esclude la possibilità per i soggetti terzi di accedere agli atti del fascicolo telematico (cfr. Tar Milano, Sez. IV, 22 gennaio 2020, n. 1158; C.G.A.R.S., Sez. I, d.p. n. 150/2020; T.A.R. Campania – Salerno, Sez. II, d. p. n. 902/2018);
- che, pertanto, l'istanza di accesso al fascicolo telematico non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge l'istanza di accesso al fascicolo telematico.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO